

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO-ROMA
RICORSO

per la “**DOTT.SSA ANTONIA CARELLA**” (CF: CRLNTN85E71A662C), nata a Bari il 31.05.1985, rappresentata e difesa, giusta mandato apposto in calce al presente atto e rilasciato su foglio separato, ma da intendersi stabilmente unito ad esso, ed anche disgiuntamente - dall’avv. **Elena Cafaro** (CF: CFRLNE74M45A662F - PEC: avv.elenacafararo@legalmail.it - fax: 080/5533503) e dall’avv. **Mario Assennato** (CF: SSNMRA74H04A662N - fax 080/5722836 - pec: mario.assennato@pec.it) ed elettivamente domiciliata, unitamente ai propri difensori in Roma alla via Piazza dei Prati degli Strozzi, 22 presso lo studio dell’avv. Mario Assennato (CF: SSNMRA73D29H501K - Pec: mario.assennato@pec.studiolegaleassennato.it).

L’avv. Elena Cafaro e l’avv. Mario Assennato dichiarano di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria relative al presente giudizio al numero di fax e all’indirizzo pec sopra indicato, presso cui è da intendersi eletto domicilio digitale

CONTRO

- **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA**, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa *ex lege* dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587) con domicilio in Roma alla Via dei Portoghesi 12 (ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it);

- **MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso *ex lege* all’Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587) con domicilio in Roma alla Via dei Portoghesi 12 (ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it);

- **COMMISSIONE INTERMINISTERIALE RIPAM, ASSOCIAZIONE FORMEZ PA** (C.F. 80048080636), in persona del l.r.p.t., con sede legale al Viale Marx 15 - 00137 Roma, rappresentata e difesa *ex lege* all’Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587) con domicilio in Roma alla Via dei Portoghesi 12 (ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it);

- **COMMISSIONE ESAMINATRICE** del concorso pubblico per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di

ottomilacentosettantuno unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia, tutti rappresentati e difesi *ope legis* dall'Avvocatura generale dello Stato in Roma alla Via dei Portoghesi, 12 (ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it)

E NEI CONFRONTI DI

Barile Pasquale,

Lacalendola Simeone

Cicco Raffaella

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA ADOZIONE DI IDONEE MISURE

CAUTELARI:

a) della graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di ottomilacentosettantuno unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4a Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 62 del 6 agosto 2021), profilo Giuri presso il distretto della Corte d'Appello di Bari per 306 unità, approvata dalla Commissione RIPAM, nella parte in cui colloca la ricorrente al 298° (286 graduatoria generale) posto con un punteggio di 28,625;

b) dei verbali della Commissione esaminatrice, anche se non conosciuti, nella parte in cui quest'ultima attribuisce un punteggio integrativo di 2 punti ai candidati in possesso del "*diploma di laurea o laurea magistrale o laurea specialistica che siano il proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso*";

c) in via gradata, del bando di concorso pubblico per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di ottomilacentosettantuno unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia, nella parte in cui prevede che la Commissione possa attribuire un punteggio di n. 2 punti integrativi al "*diploma di*

laurea o laurea magistrale o laurea specialistica che siano il proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso” ;

d) nonché di tutti gli atti e provvedimenti connessi, preordinati e presupposti ancorché non conosciuti.

*

NONCHÉ PER L’ACCERTAMENTO E LA CONDANNA DELLE AMMINISTRAZIONI INTIMATE A RICONOSCERE

- il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuta l’attribuzione del punteggio aggiuntivo (2 punti) per il titolo universitario, laurea magistrale in Giurisprudenza a ciclo unico, previsto dall’art. 6, lett. i) del bando di concorso;

- il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuta l’eliminazione della penalità (0.375) attribuita alla domanda n. 22 del questionario sottoposte

FATTO

In data 8 agosto 2021 veniva pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 62 dell’8 agosto 2021 il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale avente ad oggetto: *“il reclutamento a tempo determinato di ottomilacentosettantuno unita' di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia”*, presso il distretto della Corte di Cassazione e i distretti delle diverse Corti di Appello.

Per la Corte di Appello di Bari sono stati previsti n. 306 unità.

Con avviso del 14.01.2022 (<http://riqualificazione.formez.it/content/concorso-pubblico-titoli-e-prova-scritta-basedistrettuale-reclutamento-tempo-determinato>), sono state pubblicate le graduatorie definitive di merito dei vincitori e dei vincitori e idonei, per ciascun Distretto di Corte di Appello e per la Corte di Cassazione, ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del Bando di concorso.

La dott.sa Carella ha partecipato al concorso *de quo* e si è collocata quale vincitrice alla posizione 298 del Distretto della Corte di Appello di Bari, con punteggio pari a 28,625, di cui 21,375 punti per la prova scritta e 7,5 punti per i titoli di studi posseduti.

La ricorrente ha espresso, così come richiesto dal bando, la preferenza delle sedi indicando, in ordine: Bari, Trani e Foggia.

Con riferimento ai titoli di studio, la Dott.ssa Carella ha conseguito la laurea magistrale LMG/01 Giurisprudenza con votazione 110/110 e lode, l'abilitazione alla professione di avvocato, un master di primo livello in "DISCIPLINE ECONOMICHE, STATISTICHE E GIURIDICHE" ed un master di secondo livello in "IN DIRITTO PENALE D'IMPRESA".

Ai sensi dell'art. 6 del bando di concorso, per la valutazione dei titoli, possono essere attribuiti complessivamente, 15 punti, così ripartiti:

a) sino a punti 6,00 per il voto di laurea (con riferimento al titolo di studio conseguito con miglior profitto tra tutti quelli dichiarati per l'ammissione al concorso):

a) i. 110 e lode, punti 3,00;

b) ii. master universitari di primo livello: punti 0,50 per ciascuno, fino a un massimo di punti 1,00;

iii. master universitari di secondo livello: punti 0,75 per ciascuno, fino a un massimo di punti 1,50

c) punti 3,00 per l'abilitazione alla professione di avvocato.

Il punteggio attribuito alla dott.ssa Carella, però, si appalesa erroneo e gravemente lesivo degli interessi della ricorrente che, seppur vincitrice di concorso, per la erronea posizione assegnata in graduatoria, non ha potuto scegliere la sede di Bari ma è stata assegnata al Tribunale di Foggia.

Per quanto sopra detto si evidenzia l'illegittimità degli atti impugnati per i seguenti motivi di

DIRITTO

I. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6, COMMA 2, LETTERA i), DEL BANDO DI CONCORSO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA DEL 9 LUGLIO 2009. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA,

ILLOGICITA', ERRORE DI FATTO E DISPARITA' DI TRATTAMENTO.

I.1 - In data 14 gennaio 2022 è stata pubblicata sul sito internet <http://riqualificazione.formez.it> la graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di ottomilacentosettantuno unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della Giustizia (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 4a Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 62 del 6 agosto 2021), presso la Corte d'Appello di Bari, che ha visto collocata la ricorrente al 286° posto con un punteggio di 28,625, di cui 21,375 punti per la prova scritta e 7,5 punti per i titoli di studi posseduti (3 per il voto di laurea, 3 per l'abilitazione, 0,75 per il master di II livello e 0,50 per il master di I livello).

L'operato della Commissione esaminatrice è, però, viziato sotto il profilo della manifesta irragionevolezza, illogicità e disparità di trattamento nella parte in cui quest'ultima non ha riconosciuto alla ricorrente l'ulteriore punteggio di due punti per il conseguimento della laurea magistrale LMG/01, laurea quinquennale a ciclo unico, nonostante i requisiti di partecipazione prevedessero anche solo il possesso della laurea triennale.

L'art. 6, comma 2, del bando alla lett. b) i. attribuisce 2 punti per il possesso del diploma di laurea o laurea magistrale o laurea specialistica che siano il proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso.

La Commissione ha, pertanto, erroneamente interpretato la lettera i), co. 2, dell'art. 6 del bando omettendo di attribuire alla ricorrente i due punti per la laurea magistrale a ciclo unico che aveva conseguito.

Il giudizio espresso dalla Commissione rappresenta una palese violazione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 9 luglio 2009, che prevede l'equiparazione tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004.

L'art. 1 del D.M. citato prevede che *“I diplomi di laurea di cui agli ordinamenti non ancora riformulati ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 509, conferiti dalle università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale, sono equiparati alle lauree specialistiche delle classi di cui ai decreti ministeriali 28 novembre 2000, 2 aprile 2001 e 12 aprile 2001 e alle lauree magistrali delle classi di cui ai decreti ministeriali 16 marzo 2007 e 8 gennaio 2009 ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, secondo la tabella allegata che fa parte integrante del presente decreto”*.

DStta tabella equipara la Laurea vecchio ordinamento (4 anni) alla Laurea specialistica (3+2) della classe LS 22/S in Giurisprudenza (di cui al D.M. n. 509/99) ed alla Laurea magistrale (5 anni) della classe LMG/01 in Giurisprudenza (di cui al D.M. n. 270/04).

È evidente che l'equiparazione della laurea magistrale LMG/01 a quelle conseguite con il vecchio ordinamento ed a quelle specialistiche (3+2) non può che comportare il diritto della dott.ssa Carella a vedersi attribuiti gli ulteriori 2 punti previsti dal bando.

Del tutto illegittimamente, quindi, la Commissione ha attribuito il punteggio di 7.25 punti anziché il maggior punteggio di 9.25 punti alla ricorrente che, solo con il riconoscimento di tale ulteriore punteggio, avrebbe conseguito un punteggio di 30.625 e salirebbe alla posizione delle assegnazioni al posto 225.

L'art. 13, comma 3 del bando, prevede che il rapporto di lavoro a tempo determinato è instaurato mediante la stipula di contratto individuale di lavoro in regime di tempo pieno della durata di due anni e sette mesi, sulla base della preferenza di sede espressa dai vincitori secondo l'ordine delle singole graduatorie finali di merito.

L'interesse della ricorrente a vedersi attribuito il maggior punteggio è evidente. Una migliore posizione in graduatoria le avrebbe consentito di poter scegliere Bari quale sede così come espresso nelle preferenze.

Si rappresenta, infatti, che l'ultimo vincitore di concorso che ha scelto la sede di Bari è il dott. Barile Pasquale, avente un punteggio di 28.875 con posizione delle assegnazioni n. 284.

Ciò premesso, il verbale della Commissione e la successiva approvazione della graduatoria sono illegittimi, in quanto hanno collocato illegittimamente la ricorrente in una posizione inferiore in graduatoria, giacché non le sono stati assegnati due punti per il titolo ulteriore della laurea magistrale. Il maggior punteggio le avrebbe consentito di essere assegnata presso la sede scelta come prima preferenza e cioè Bari, anziché Foggia.

I.2 - Nella denegata ipotesi in cui si dovesse ritenere corretto l'operato della Commissione, in quanto meramente attuativo ed esecutivo del bando, quest'ultimo è illegittimo per violazione e falsa interpretazione del D.M. 9 luglio 2009d e per manifesta illogicità, irragionevolezza e disparità di trattamento.

L'art. 6 del bando, così come interpretato dalla Commissione, per le ragioni in precedenza esplicitate si appalesa illegittimo in quanto ha consentito l'attribuzione di un punteggio ulteriore solo in favore dei candidati che, dopo aver conseguito la laurea cd. breve (triennale), si sono laureati concludendo il percorso di altri due anni, percorso che, invero, la ricorrente ha concluso in un unico ciclo.

I.3 - Codesto TAR su fattispecie analoga ha già avuto modo di esprimersi con Ordinanza n. 1739/2022 precisando e puntualizzando che: *“Nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale. Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un'illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate”* (Tar Lazio, Sezione III ter, n. 12613/2021); Rilevato che l'Amministrazione ha omissis di attribuire alla ricorrente gli ulteriori 2 punti per il possesso della laurea magistrale in quanto titolo superiore a quello richiesto per l'accesso; Considerato che quanto sopra rende necessario che l'Amministrazione prenda in considerazione i profili di illegittimità dedotti,

mediante riesame...”.

II - ILLEGITTIMITÀ DEL PUNTEGGIO ATTRIBUITO AI RICORRENTI. ERRONEITÀ ED ILLEGITTIMITÀ DEL QUESITO SOMMINISTRATO. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 97, 3 E 51 DELLA COSTITUZIONE. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA. SVIAMENTO. INGIUSTIZIA MANIFESTA. ILLOGICITÀ. CONTRADDITTORIETÀ. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. DIFETTO DI ISTRUTTORIA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL’AFFIDAMENTO. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL “FAVOR PARTECIPATIONIS”.

II.1 - Il questionario somministrato alla ricorrente contiene al proprio interno il seguente quesito, del tutto errato, illegittimo e fuorviante, che ha viziato l’intera procedura *in parte qua* impugnata: *“Ai sensi dell’art. 42 del decreto legislativo 116/2017, i giudici onorari di tribunale debbono avere età: a. Non inferiore a trenta anni e non superiore a settanta anni. b. Non inferiore a ventisette anni e non superiore a sessanta anni. c. Non inferiore a ventidue anni e non superiore a sessanta anni.”*

La dott.ssa Carella ha risposto al quesito indicando la lettera a. mentre la risposta ritenuta corretta dalla Commissione è la risposta b.

Invero, il quesito, così formulato si appalesa del tutto ambiguo e, pertanto, viola il principio di ragionevolezza dell’azione amministrativa.

Preliminarmente si evidenzia che il D.Lgs. n. 116/2017 recante *“Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57”*, menzionato nella domanda sottoposta ai candidati non contiene l’art. 42, atteso che lo stesso decreto si compone di soli 35 articoli.

Inoltre, ha risposto data dalla ricorrente *“Non inferiore a trenta anni e non superiore a settanta anni”* è, secondo la normativa attualmente vigente, l’età minima e massima dei magistrati onorari.

Infatti, la risposta ritenuta corretta dalla Commissione fa riferimento ai requisiti

per accedere alla qualifica di giudice onorario, mentre il quesito posto, anche in considerazione dell'erroneità dell'indicazione dell'art. 42, non menziona i requisiti per accedere ma all'età in senso generale, potendo assolutamente ricomprendere l'età massima che il giudice onorario deve possedere.

Ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 116/2017, i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere confermati a domanda sino al compimento del settantesimo anno di età.

La giurisprudenza ha precisato che: *“Affinché le domande somministrate in una prova concorsuale scritta a risposta multipla possano ritenersi rispondenti al principio generale di ragionevolezza dell'azione amministrativa occorre che le medesime, in quanto destinate a ricevere risposta in tempi brevi, per facilitare la speditezza della complessiva attività di selezione, siano formulate in modo tale da non pregiudicare l'efficienza intrinseca del risultato e la par condicio degli aspiranti. I quesiti devono pertanto essere formulati in maniera chiara, non incompleta o ambigua, in modo da consentire l'univocità della risposta”* (T.A.R. Lazio Roma Sez. I, 21/06/2021, n. 7346).

II.2 - Si evidenzia, inoltre, che il quesito in contestazione è all'interno del Capo II del d.lgs. n. 116/2017, di contro, con avviso sul portale istituzionale del 12.11.2021, dell' *“Elenco testi normativi di riferimento per la prova scritta”*, raggiungibile al link http://riqualificazione.formez.it/sites/all/files/norme_di_riferimento_.pdf è espressamente ed esclusivamente previsto che il candidato svolga la prova sul **“DECRETO LEGISLATIVO 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della magistratura ordinaria e altre disposizioni sui giudici di pace) - Capo III”**. L'aver previsto, fra i quesiti somministrati in seno alla prova in oggetto, un argomento al di fuori dell'elenco predisposto dall'Amministrazione e, quindi, del programma di studio espressamente indicato ai concorrenti, rappresenta, perciò, un ulteriore chiaro vizio della procedura concorsuale.

II.3 - Come già evidenziato, alla ricorrente, per il quesito in parola, è stata applicata la penalità di 0.375 punti.

Alla luce degli evidenti profili di illegittimità del quesito innanzi esposti, alla

ricorrente andrebbe decurtata la somministrata penalità ed attribuito il punteggio complessivo di 31 punti e salirebbe nella graduatoria delle assegnazioni nella posizione, a pari merito, dal n. 206 al n. 211, con ulteriore possibilità di precedenza della sede di assegnazione.

Si evidenzia che il dott. Lacalendola Simeone, avente un punteggio 30.875, immediatamente inferiore a quello spettante alla ricorrente ricopre nella graduatoria delle assegnazioni la posizione n. 215 ed è stato assegnato al Tribunale di Bari.

ISTANZA DI ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTEALRI.

Per il *fumus* valga quanto sinora esposto.

Per il *periculum in mora* si evidenzia che, nonostante la dott.ssa Antonia Carella sia vincitrice di concorso, la stessa, per l'errata attribuzione dei punteggi è stata assegnata alla sede di Foggia.

La ricorrente è neo mamma di due gemelli nati a gennaio e, al momento, è in maternità che andrà a terminare il 20 aprile p.v.

Pertanto, da aprile, con aggravio di costi per il trasferimento e il trasporto, si troverà in grave difficoltà nell'accudire due bambini di appena 3 mesi, considerando la attuale situazione del Tribunale di Foggia ove i neo assunti svolgono i doppi turni e non solo i rientri e lavorano anche il sabato.

Di contro, poter svolgere, come sarebbe legittimo, le proprie funzioni nella sede di Bari, ove risiede, le consentirebbe una più agevole gestione dei figli senza dover prevedere un orario aggiuntivo di assenza da casa di più di due ore rispetto a quello di servizio solo per il trasporto.

Non da ultimo si segnala che la dott.sa Carella accudisce la suocera sig.ra Arciuli Isabella affetta da grave handicap ai sensi dell'art. 33, comma 3, della L. n. 104/92, condizione che le diverrebbe gravemente difficoltosa effettuare qualora dovesse raggiungere la sede lavorativa presso il Tribunale di Foggia.

ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Qualora, Codesto Organo giudicante non ritenga sufficienti le notifiche già eseguite si chiede di poter provvedere alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo online delle PA resistenti, ex art. 41 c.p.a., in

ragione della difficile individuazione di tutti i potenziali controinteressati.

**

Alla luce di quanto innanzi eccepito e dedotto e con riserva di ulteriormente dedurre nel corso della discussione orale

SI CHIEDE

che l'Ecc.mo TAR adito Voglia, previo accoglimento della proposta istanza cautelare, accogliere il ricorso e per l'effetto annullare gli atti impugnati, nonché dichiarare la nullità degli eventuali contratti firmati.

Con vittoria di spese e diritti di causa

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 6 bis D.P.R. 115/2002, si dichiara che il contributo unificato dovuto è pari a € 325,00

Bari, 14 marzo 2022

Avv. Mario Assennato

Avv. Elena Cafaro